

**WEBINAR 22 FEBBRAIO 2018: “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla
tassa sui rifiuti”**

DR. ANDREA GIANNONE

QUESITI

RISPOSTE

Con riferimento al credito per la formazione 4.0, si chiede se lo stesso è condizionato alla circostanza che l'impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in (determinati) beni strumentali materiali e immateriali

Il credito d'imposta formazione pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0” è comunque indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del "Super" e dell'"Iper ammortamento".

E' possibile sapere quando orientativamente sarà pubblicato il DM credito d'imposta per formazione 4.0?

Sono in corso i lavori di finalizzazione con il Ministero dello sviluppo economico; a breve il provvedimento sarà emanato.

In merito al credito quotazione, si chiede se e quando le imprese devono presentare una eventuale domanda atteso che presumibilmente il processo di quotazione interesserà più esercizi

Essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare una istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta. Indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.

È stato rappresentato che l'incentivo per la formazione è rivolto a tutte le imprese. Quindi possono fruire del credito d'imposta anche le imprese agricole?

In conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficio si applica anche alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli investimenti nel settore automobilistico sono stati esclusi tout court dal nuovo super ammortamento o rimane qualche spiraglio (ad esempio, per i veicoli a bassa emissione)?

La legge di bilancio per il 2018, al comma 29 dell'articolo 1, esclude esplicitamente dalla proroga del super ammortamento gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2018, in “veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir”. L'articolo menzionato, nel caso di specie, fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Restano, pertanto, fuori dalla portata dell'art. 164, comma 1, del Tuir, gli altri autoveicoli previsti dallo stesso comma 1 dell'art. 54 (quali, ad esempio, autobus, autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super ammortamento. Il citato art. 164, comma 1, non opera, inoltre, alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell'agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione.

<p>Quali sono le spese oggetto del credito d'imposta per la formazione?</p>	<p>Le spese ammissibili all'agevolazione saranno individuate dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>L'agevolazione del credito di imposta formazione è applicabile anche alle Università?</p>	<p>Il decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'individuare i soggetti beneficiari individuerà anche le fattispecie al ricorrere delle quali gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta.</p>
<p>In merito al credito di imposta formazione 4.0, dato che la richiesta è automatica e quindi non è previsto l'invio di un'istanza, quali sono gli adempimenti per poterne usufruire?</p>	<p>Il credito d'imposta – come chiaramente evidenziato anche nella domanda – ha natura di incentivo automatico; di conseguenza, l'impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione e non sarà prevista un'istanza di accesso all'incentivo. Pur tuttavia, eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta potranno essere previsti dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<p>E' possibile sapere quando orientativamente sarà pubblicato il DM credito d'imposta per formazione 4.0?</p>	<p>Sono in corso i lavori di finalizzazione con il Ministero dello sviluppo economico; a breve il provvedimento sarà emanato.</p>
<p>L'incentivo vale anche per le ditte individuali (artigiani)?</p>	<p>Il credito d'imposta formazione è rivolto a tutte le imprese; di conseguenza anche le imprese artigiane possono fruire del credito d'imposta.</p>
<p>Relativamente alla misura di incentivazione all'acquisto di prodotti contenenti plastica riciclata, quale prova si pensa di richiedere per dimostrare il contenuto?</p>	<p>In merito sono in corso riflessioni con il competente Ministero dell'Ambiente, nonché con quello dello Sviluppo economico.</p>
<p>I Consorzi di Bonifica, Enti pubblici economici, devono applicare lo split payment? Se non compaiono in alcun elenco pubblicato devono inserirsi anche se non sono controllati da alcun Ente o società?</p>	<p>Si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha esteso l'applicazione del meccanismo dello split payment agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Conseguentemente gli enti pubblici economici a cui si fa riferimento nel quesito in esame rientrano nell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente. Sotto il profilo procedurale, in generale, i soggetti interessati possono chiedere l'inclusione negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment tramite invio di un modulo di richiesta sulla specifica applicazione informatica.</p>

DR.SSA CLAUDIA ROTUNNO

Il Comune ha inserito con una specifica disposizione regolamentare i box, le cantine e le fattispecie simili nelle "Utenze non domestiche – Categoria: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", conformemente a quanto suggerito dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'articolo 17, comma 4 del prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES" - i cui principi possono applicarsi anche relativamente alla TARI - ai sensi del quale: "Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche". E' corretto?

Alcuni comuni (che hanno le 30 categorie) associano i box alla categoria 3 non domestica. È corretto ?

Per le imprese ed in particolare per le imprese di servizi (uffici di impresa, uffici professionali, scuole di formazione per adulti ecc) è previsto un approccio simile alle utenze domestiche?

La verifica del corretto calcolo della parte variabile della TARI riguarda esclusivamente le utenze domestiche o può essere applicata anche quelle non domestiche?

L'inserimento delle fattispecie indicate nei quesiti è corretto solo nel caso in cui i box, le cantine e simili sono detenuti da un soggetto titolare di un'utenza non domestica. In tutti gli altri casi, gli immobili appena descritti devono essere ricondotti nell'ambito delle utenze domestiche.

E' questo il senso che si deve attribuire alla disposizione dell'art. 17, comma 4, del Prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES", richiamata nel quesito, anche se il tenore della stessa ha fatto insorgere qualche dubbio interpretativo. Infatti, la norma regolamentare riguarda solo le utenze domestiche come indicato nella rubrica dell'art. 17; per cui il periodo "in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche" è diretto a escludere in generale dalle utenze domestiche i casi in cui questi locali non fanno capo a una persona fisica.

A questo proposito, occorre fare una precisazione in relazione all'ipotesi, piuttosto residuale, in cui una persona fisica possieda un immobile, come uno di quelli indicati nel quesito, non collegabile né a un'utenza domestica né tantomeno a un'eventuale attività economica svolta dal predetto soggetto persona fisica. In tal caso, infatti, si ritiene che l'immobile in questione non sia qualificabile, in linea con il citato Prototipo, come utenza non domestica e che vada ugualmente inquadrato tra le utenze domestiche condotte da un solo occupante.

Come è stato precisato nel corso del webinar, la problematica dell'erroneo calcolo della parte variabile riguarda esclusivamente le utenze domestiche. Infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 158 del 1999 relativo al metodo normalizzato prevede, per quanto riguarda l'attribuzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, che gli enti locali debbano prendere a riferimento per la singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al predetto decreto. In tale punto non si considera il numero degli occupanti, in quanto la quota variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche si ottiene unicamente come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione.

<p>Chiedo un chiarimento: la relatrice ha esordito dicendo che la disciplina sui fabbisogni standard è entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 per mancata nuova proroga. Tuttavia sono state emanate LLGG del MEF che dicono che il 2018 è un anno transitorio, quindi è obbligatorio tenere in considerazione i fabbisogni standard o no?</p>	<p>Come è stato evidenziato nelle linee guida interpretative, i Fabbisogni Standard costituiscono solo un parametro di riferimento per la determinazione dei costi del servizio rifiuti. Non si può, quindi, correttamente parlare di obbligatorietà poiché gli stessi sono uno strumento di ausilio per il comune.</p>
<p>Relativamente ai fabbisogni standard il Comune di Malnate applica sin dal 2017 la tariffa puntuale, con sacchi del secco con microcip. Richiedo se il Comune nel PEF deve tener conto dei fabbisogni standard.</p>	<p>Essendo i Fabbisogni Standard un parametro di confronto, nulla esclude che i comuni possano prendere in considerazione le risultanze degli stessi anche nel caso in cui, come avviene nel Comune in questione, la tariffa è determinata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti.</p> <p>Occorre però tenere conto delle specificità che caratterizzano la gestione del servizio nel comune che realizza la misurazione puntuale dei rifiuti, in quanto il costo del servizio potrebbe motivatamente discostarsi da quello standard di riferimento, come precisato nelle linee guida interpretative. Si deve altresì sottolineare che eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard potrebbero trovare adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati. In aggiunta, vale la pena di ricordare che i Fabbisogni Standard cui rimandano le linee guida interpretative sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.</p>
<p>Se l'immobile a disposizione è chiuso ed è privo di arredi, di allacci alla rete idrica, elettrica e alle altre utenze si deve comunque pagare la TARI per la parte variabile?</p>	<p>In questo caso, l'immobile risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità, pertanto la TARI non è dovuta per l'intero importo e non solo la parte variabile. Infatti, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, mentre l'applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati nell'ipotesi in cui gli stessi siano privi di arredi e di allacciamento ai servizi di rete.</p>

<p>Se un comune definisce da regolamento 2 o 3 occupanti fissi, può essere contestabile?</p>	<p>Se ci si riferisce all'abitazione di residenza, il criterio del numero fisso è contestabile e comunque non è percorribile, poiché per le utenze domestiche in questo caso bisogna tenere conto del numero degli occupanti che è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.</p> <p>Diverso è il discorso per quanto riguarda il caso delle utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione.</p> <p>A questo proposito, si deve ricordare che nell'art. 17, comma 3 del Prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES" – i cui principi possono applicarsi anche alla TARI – viene precisato che nel caso in cui il comune abbia adottato un criterio alternativo a quello della residenza, come in effetti è accaduto nell'ipotesi in questione, <i>"resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza"</i>.</p>
<p>Il bilancio del mio comune è stato approvato il 18 gennaio e, per quanto riguarda la TARI, il piano finanziario è stato redatto senza tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Occorre riformulare il piano finanziario e riapprovare il bilancio?</p>	<p>Nelle linee guida interpretative pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze è stato precisato che in considerazione dell'attuale fase di prima attuazione della norma sui Fabbisogni Standard, nonché della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, i comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non sono tenuti a rivedere detti provvedimenti.</p>
<p>Il costo standard di riferimento del mio comune è superiore al costo medio nazionale di riferimento che nella Tabella 2.6 è pari a 294,64 euro, occorre rivedere il piano finanziario?</p>	<p>Il costo medio nazionale costituisce un parametro di riferimento, pertanto, il costo del servizio di ciascun comune potrebbe motivatamente discostarsi da quello standard di riferimento, come precisato nelle linee guida interpretative. Si deve altresì sottolineare che eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard potrebbero trovare adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.</p>
<p>Per la TARI ci si è avvalsi, con regolamento, della deroga prevista dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, determinandola, sia per la parte fissa che variabile, quale costo/mq, sui mq occupati (casa/pertinenze) senza tenere conto del nucleo familiare. E' corretto?</p>	<p>L'art. 1, comma 38, della legge di bilancio per l'anno 2018 (legge n. 205 del 2017), intervenendo sul comma 652 della legge n. 147 del 2013, consente, anche per il 2018, per le utenze domestiche di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 per l'attribuzione della parte fissa e di ridurre o aumentare fino al 50% i coefficienti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 al citato regolamento relativi all'attribuzione della parte variabile.</p> <p>Pertanto, diversamente da quanto è previsto per la parte fissa, il comune non può escludere dalla parte variabile il riferimento al nucleo familiare, riguardando la deroga solo la possibilità di ridurre del 50% i relativi coefficienti.</p>

<p>Nel caso in cui nella stessa unità immobiliare ci fossero due nuclei familiari come viene ripartita la parte fissa e la parte variabile per nucleo?</p>	<p>Il comma 642 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>Inoltre, l'art. 17 del Prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES" stabilisce al comma 6 che per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>Pertanto, poiché ad ogni utenza corrisponde un'unica obbligazione tributaria e tenuto conto del principio di solidarietà che lega i vari occupanti di uno stesso immobile, si deve ritenere che anche nel caso in cui vi siano due o più nuclei familiari, la ripartizione della somma dovuta a titolo di TARI fra i diversi nuclei è rimessa alla mera volontà dei soggetti che occupano l'immobile.</p>
<p>Si potrebbero avere maggiori chiarimenti in riferimento a quanto previsto all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie?</p>	<p>Il comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 – che si inquadra nell'ambito della disciplina della TARI come criterio di determinazione della tassa alternativo a quello basato sul cosiddetto metodo normalizzato – prevede, nel rispetto del principio «chi inquina paga», che <i>“Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”</i>.</p> <p>Si deve evidenziare che detto criterio replica quello previsto in regime TARSU dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507 del 1993.</p> <p>In definitiva, il criterio in commento consente al Comune di rimanere nell'ambito tributario e di strutturare le tariffe tenendo conto delle specificità che caratterizzano la produttività dei rifiuti e i relativi costi del servizio. Per quanto riguarda in concreto la determinazione delle tariffe, si fa presente che il comune potrebbe utilizzare anche gli stessi parametri del metodo normalizzato adattandoli alla propria situazione peculiare, come in effetti hanno operato alcuni comuni che hanno adottato questo criterio alternativo. In particolare, utilizzando il metodo alternativo, i coefficienti possono essere elaborati senza essere vincolati dalle rigidità del metodo normalizzato anche per quanto riguarda, ad esempio, le varie categorie a cui applicare le tariffe.</p>

<p>L'utente che oltre all'utenza domestica ha immobili a disposizione che sono garage o cantine o soffitte, "pertinenze" non abitazioni, va conteggiata la parte variabile?</p>	<p>La parte variabile deve essere sempre considerata anche nel caso in cui il garage, le cantine o le soffitte, non sono inquadrabili come pertinenze di abitazioni. In questo caso, non essendo possibile individuare per l'immobile in questione il numero degli occupati, può essere considerato quanto stabilito nell'art. 17, comma 4, del Prototipo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES", i cui principi possono essere estesi alla TARI. In tale comma è previsto che "Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative."</p>
<p>Nel caso in cui una persona possieda solamente un locale adibito a garage o magazzino oppure a deposito non legato a locali destinati ad abitazione è giusto applicare oltre alla tariffa fissa quella variabile?</p>	<p>Le conclusioni a cui si perviene non sono esatte, poiché nelle Linee guida interpretative non si è inteso escludere l'applicazione dei Fabbisogni Standard per il corrente anno, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con la previsione normativa. Nelle Linee sono stati invece forniti gli elementi di supporto per consentire l'applicazione dei Fabbisogni standard anche in questo anno che può essere considerato di transizione. In esse emerge, infatti, la funzione attribuita dalla norma ai Fabbisogni Standard del servizio rifiuti che <i>"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti"</i>. Nelle stesse Linee si precisa che i Fabbisogni standard <i>"attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento"</i>. Per cui, in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento nelle Linee si afferma si potrà procedere ad una più compiuta applicazione della norma negli anni successivi.</p>
<p>Se ho interpretato bene le LLGG recenti del MEF sui fabbisogni standard e cioè che per il 2018 di fatto non si applicano. Il MEF dirà qualcosa per il 2019?</p>	<p>Le conclusioni a cui si perviene non sono esatte, poiché nelle Linee guida interpretative non si è inteso escludere l'applicazione dei Fabbisogni Standard per il corrente anno, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con la previsione normativa. Nelle Linee sono stati invece forniti gli elementi di supporto per consentire l'applicazione dei Fabbisogni standard anche in questo anno che può essere considerato di transizione. In esse emerge, infatti, la funzione attribuita dalla norma ai Fabbisogni Standard del servizio rifiuti che <i>"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti"</i>. Nelle stesse Linee si precisa che i Fabbisogni standard <i>"attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento"</i>. Per cui, in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento nelle Linee si afferma si potrà procedere ad una più compiuta applicazione della norma negli anni successivi.</p>
<p>Il costo derivante dall'allegato 2 è escluso IVA?</p>	<p>No, il costo indicato nell'esempio riportato nell'Allegato 2 alle Linee interpretative è comprensivo di IVA.</p>
<p>Se un contribuente ai fini TARI possiede diversi garage, vanno tutti considerati come domestici? E quindi come pertinenze? Questo anche se ai fini IMU tali pertinenze sono limitate.</p>	<p>In materia di TARI non si può applicare il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l'IMU, occorre invece fare riferimento all'art. 817 del codice civile secondo il quale "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" e quindi verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.</p> <p>Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell'abitazione, questi devono essere considerati nell'ambito delle utenze domestiche.</p>
<p>Se un contribuente ai fini TARI possiede ad esempio 5 garage come li deve considerare? Come pertinenze e quindi domestici?</p>	<p>In materia di TARI non si può applicare il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l'IMU, occorre invece fare riferimento all'art. 817 del codice civile secondo il quale "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima" e quindi verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.</p> <p>Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell'abitazione, questi devono essere considerati nell'ambito delle utenze domestiche.</p>

<p>M è sembrato di capire che per il 2018, i costi legati alla Tari potrebbero subire un aumento legato alla questione delle risultanze dei fabbisogni standard?</p>	<p>Nel corso del webinar non è stato affermato che “i costi legati alla Tari potrebbero subire un aumento legato alla questione delle risultanze dei fabbisogni standard”, è stato invece precisato, come indicato nelle Linee guida interpretative che i Fabbisogni standard rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti. Il comune pertanto deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.</p>
<p>Il confronto con il fabbisogno standard dove va inserito? Nella delibera di approvazione delle tariffe? Si fa una breve relazione da allegare al piano finanziario?</p>	<p>Non c’è un criterio che vincola il comune a inserire le risultanze in uno dei due provvedimenti citati, sarebbe comunque opportuno che se ne facesse menzione anche attraverso una breve relazione.</p>